

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6003 del 23/11/2022
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) TITOLARE: SI.STE.M. SRL CODICE PRATICA N. MO18A0032/22VR
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6297 del 22/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

TITOLARE: SI.STE.M. SRL

CODICE PRATICA N. MO18A0032/22VR

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- Il Decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 di adozione delle misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino medesima;

- le DGR n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 2293 del 27/12/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli aggiornamenti del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determina n. 296 del 22/01/2020 con la quale è stata rilasciata alla **ditta SI.STE.M. SRL**, C.F.: 01584631202, la **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** (procedimento M018A0032), con scadenza al 31/12/2028, alle seguenti condizioni:

- per uso industriale (produzione detersivi), con una portata massima di 4,0 l/s e per un volume complessivo di 50.000 mc/anno;

- mediante un pozzo (di seguito Pozzo 1) ubicato su terreno distinto al NCT del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, nel punto di coordinate UTM RER X=668545 Y=947619; profondo 186 m da p.c. con tratto filtrante tra 174-180 m; che interessa il corpo idrico sotterraneo denominato *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI*, con stato chimico e quantitativo buono e assenza di rischio dello stato quantitativo;

- di monitoraggio dei volumi di prelievo mediante installazione di idoneo dispositivo di misura;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/25436 del 16/02/2022 e successiva integrazione Prot. n. PG/2022/46349 del 21/03/2022, con la quale il concessionario **ha chiesto l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** (di seguito Pozzo 2) **fino alla profondità di 120 m**, su terreno censito al NCT del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al foglio 21 mappale 483, con una portata massima di 7,0 l/s ed un volume massimo di 70.000 mc/a, ai fini di una **variante sostanziale alla concessione sopra richiamata, in aumento di prelievo fino a 120.000 mc/a complessivi, ad usi plurimi** (procedimento MO18A0032/22VR);

considerato che il procedimento è da assoggettare a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

considerato che gli usi plurimi di acque pubbliche richiesti di: produzione detergenti; irrigazione aree verdi; anti incendio e alimentazione servizi igienici (esclusivamente vasi sanitari WC), sono assimilati, rispettivamente, a quelli: *industriale; ...irrigazione di aree destinate al verde pubblico; igienico* e assimilati, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c), lettera d) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

richiamata la Determinazione n.3365 del 01/07/2022, con la quale la ditta istante è stata autorizzata **alla perforazione** del nuovo Pozzo 2 sul terreno identificato al NCT del comune Sant'Agata Bolognese (BO) al foglio 21 mappale 483, **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001:

- con un aumento di prelievo pari a quello totale sostenuto sia dal pozzo 1 sia da acquedotto, nel 2021, pari a 83.860 mc/a ad uso industriale, irrigazione are verdi e anti incendio, più un incremento del 20% pari a 16.772 mc/a per garantire un equo margine di gestione della risorsa in caso di aumenti di produzione previsti, per un totale di 100.632 mc/a;

- con il monitoraggio piezometrico in continuo nel Pozzo 2 per verificare che l'aumento del volume di prelievo non provochi un peggioramento delle condizioni piezometriche e di conseguenza di quelle di subsidenza;

b) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE" parte integrante e sostanziale della presente determina;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/179629 del 02/11/2022, con la quale è stata presentata la relazione tecnica di fine lavori e la dichiarazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione da parte del professionista incaricato della direzione dei lavori e della ditta esecutrice, dalla quale si evince che il nuovo Pozzo 2 è stato: - perforato sul terreno identificato al NCT del comune Sant'Agata Bolognese (BO) al foglio 21 mappale 483, nel punto di coordinate UTM RER X:668545 Y:947619, fino alla profondità di 124 m invece dei 120 m previsti per lasciare una sacca di fondo per il deposito di particelle fini, con un diametro di perforo di 320 mm ; - realizzato con una colonna di captazione, in PVC PN12.5, profonda 124 m da p.c. quota circa 23,00 m slm, con coperchio di chiusura sul fondo; con unico tratto filtrante tra 112 e 120 m, con fessure da 1,5 mm, in corrispondenza di uno strato di sabbie grossolane, sede di una falda acquifera con abbassamento del livello piezometrico di 6,55 e 11,87 m con portate di 6,0 e 11,0 l/s, come da prova a gradini di portata effettuata in ottobre 2022; - riempito

nell'intercapedine perforo/colonna con miscela cemento bentonite fino a 90,0 m; compactonite fino a 95,0 m; ghiaietto drenante da 3/5 mm, fino a fondo pozzo; - **completato** con un elettropompa sommersa posizionate alla profondità di 20 m, di 7,5 KW di Potenza, con tubo di mandata di 50,0 mm di diametro su cui è inserito un contatore di portate e volumi; - **protetto** in testa da flangia a tenuta, con tappo filettato per l'inserimento di freatimetro per il monitoraggio in continuo;

verificato che le coordinate UTM RER di ubicazione del nuovo Pozzo 2, sulla base della posizione indicata in planimetria catastale nella Relazione di fine lavori, sono corrispondenti a X:668553 e Y:947581;

richiamato che, come verificato in sede di autorizzazione alla perforazione, così come risulta anche ai sensi della DGR n. 2293 del 27/12/2021, la derivazione richiesta dal nuovo Pozzo 2: - non comporta un rischio ambientale (*attrazione*), per impatto *moderato* e criticità *bassa* con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*; - insiste su di un areale interessato da subsidenza con velocità di abbassamento del suolo compresa tra -2,5/0,0 mm/a nel periodo 2006-2011 e 2011-2016, al limite con un adiacente area caratterizzata da subsidenza in peggioramento compresa tra -2.5/-5,0 mm/a nel periodo 2011-2016;

dato atto della congruità del prelievo, sulla base dei fabbisogni idrici dichiarati dal richiedente, in assenza di una specifica pianificazione di settore per destinazione d'uso;

considerato che la derivazione del Pozzo 1 dal corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI*, comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", un rischio ambientale (*repulsione*) per impatto moderato e criticità *media* (trend piezometrico negativo);

ritenuto, quindi, che sia opportuno, ai fini della tutela dello stato quantitativo del corpo idrico *Pianura*

Alluvionale - confinato inferiore, utilizzare prioritariamente e nella misura massima possibile il Pozzo 2 rispetto al Pozzo 1, senza fissare un volume massimo di prelievo derivabile da ogni pozzo;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della variante di concessione richiesta con una portata massima di 4 l/s dal Pozzo 1 e di 7,0 l/s dal Pozzo 2, per complessivi **100.632 mc/a, ad uso industriale, irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici (esclusivamente vasi sanitari WC)**, alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- di utilizzare prioritariamente e nella misura massima possibile il Pozzo 2 rispetto al Pozzo 1;
- di misura del volume di prelievo da ogni pozzo, con frequenza mensile e annuale;
- di installazione di dispositivo di misura in continuo del livello piezometrico nel Pozzo 2, con frequenza di almeno 6 misure/giorno;
- di trasmissione annuale all'amministrazione dei dati di misura di volume e piezometrici;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, in casi di usi plurimi esercitati da una stessa opera di prelievo, in cui non sia possibile quantificare la risorsa concessa per ogni tipologia d'uso, è dovuto un unico canone corrispondente a quello d'importo maggiore, ai sensi dell'art. 21 del RR n. 41/2001;

considerato che l'aumento del volume di prelievo annuale non comporta un aumento del canone di concessione annuale;

verificato che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni di concessione fino al 31/12/2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente al rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;

- del canone di concessione 2022 di € 2.189,31;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 71,83;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/191128 del 21/11/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **SI.STE.M. SRL**, C.F.: 01584631202, **la variante sostanziale** alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determina n. 296 del 22/01/2020, **alle seguenti condizioni:**

a) **mediante due pozzi** ubicati su terreno distinto al NCT del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 (realizzato con Determina n.3365 del 01/07/2022);

b) con un una portata massima di 4,0 l/s dal Pozzo 1 e di 7,0 l/s dal Pozzo 2, **per un volume massimo complessivo di 100.632 mc/a, ad uso industriale, irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici (esclusivamente vasi sanitari WC);**

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso,

si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2189,32;** importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di Regione Emilia-Romagna;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in **€ 2189,31**, necessita di un adeguamento di **€ 71,83** in aggiunta all'importo precedentemente versato di € 2117,48 in sede di concessione rilasciata con Determinazione n. 296 del 22/01/2020 (procedimento M018A0032);

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **SI.STE.M. SRL**, C.F.: 01584631202

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dai corpi idrici sotterranei *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI e Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, rispettivamente, **mediante due pozzi** denominati: Pozzo 1, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X=668545 Y=947619 e Pozzo 2, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:668553 e Y:947581 (realizzato con Determina di autorizzazione alla perforazione n.3365 del 01/07/2022); entrambi su terreno individuato al NCT del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, come da planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo 1 è stato: - **perforato** fino alla profondità di 186 m con un diametro di perforo di 300 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in PVC di 225 mm di diametro est., **profonda 186 m** da p.c. quota circa 23,00 m slm, con coperchio di chiusura sul fondo, **con unico tratto filtrante tra 174 e 180 m**, in acciaio inox a spirale continua, in corrispondenza di uno strato di sabbie ghiaiose sede di un falda acquifera con variazione della soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico da 3,85 a 60 m di profondità in corrispondenza di una prova a gradini di portata di 10 l/s, effettuata in data agosto 2019; - **completato** con elettropompa sommersa di 11 KW di potenza, con portata massima di 12 l/s e prevalenza di 90 m, regolata alla portata massima di concessione di 4 l/s; con diametro del tubo di mandata di 75 mm; -riempito nell'intercapedine perforo/colonna con miscela cementizia fino a 7 m di profondità.

Il **Pozzo 2**: - è stato **perforato** fino alla profondità di 124 m invece dei 120 m previsti per lasciare una sacca di fondo per il deposito di particelle fini, con un diametro di perforo di 320 mm ; - **realizzato** con una colonna di captazione, in PVC PN12.5, profonda 124 m da p.c. quota circa 23,00 m slm, con coperchio di chiusura sul fondo; con unico tratto filtrante tra 112 e 120 m, con fessure da 1,5 mm, in corrispondenza di

uno strato di sabbie grossolane, sede di una falda acquifera con abbassamento del livello piezometrico di 6,55 e 11,87 m con portate di 6,0 e 11,0 l/s, come da prova a gradini di portata effettuata in ottobre 2022; - **riempito** nell'intercapedine perforo/colonna con miscela cemento bentonite fino a 90,0 m; compactonite fino a 95,0 m; ghiaietto drenante da 3/5 mm, fino a fondo pozzo; - **completato** con un elettropompa sommersa posizionate alla profondità di 20 m, di 7,5 KW di Potenza, con tubo di mandata di 50,0 mm di diametro su cui è inserito un contatore di portate e volumi; - **protetto** in testa da flangia a tenuta, con tappo filettato per l'inserimento di freatometro per il monitoraggio in continuo;

C) il prelievo è stabilito con un una portata massima di 4,0 l/s dal Pozzo 1 e di 7,0 l/s dal Pozzo 2, **per un volume massimo complessivo di 100.632 mc/a;**

D) la risorsa prelevata è utilizzata ad uso industriale, irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici (esclusivamente vasi sanitari WC), assimilati, rispettivamente, a quelli: *industriale; ...irrigazione di aree destinate al verde pubblico; igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c), lettera d) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

**Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è
assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

- effettuare la misura del volume di prelievo mensile e annuale da ogni pozzo, mediante i dispositivi installati

sulla tubazione di mandata di ogni pompa di prelievo;

- installare nel Pozzo 2 un dispositivo di misura in continuo del livello piezometrico, con frequenza di almeno 6 misure/giorno;

- trasmettere all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, una **Relazione Tecnica** contenente i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo mensili e annuali, e di piezometria, rilevati nel corso dell'anno precedente. La **Relazione** (in formato digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e l'elaborazione dei medesimi tramite diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume) illustra ed analizza i dati rilevati;

- utilizzare prioritariamente e nella misura massima possibile il Pozzo 2 rispetto al Pozzo 1;

- collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

E' vietato qualunque prelievo dalla tubazione di adduzione dal canale della Ghisiliera fino a che non si è ottenuta specifica concessione di derivazione.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o**

revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua**

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 8
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.